

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DEL LAZIO

SEZ. III BIS - RG 2804/2019 –

MOTIVI AGGIUNTI AL RICORSO

NUOVO PROVVEDIMENTO

PER: **Abbruzzese Teresa (C.F. BBRTRS62E69H579Z); Colica Antonina (C.F. CLCNNN64E45G377T); Cosma Giuseppina Domenica (C.F. CSMGPP62T63L477X); De Chiara Francesca (C.F. DCHFNC75T71F205P); Fiorenza Maddalena (C.F. FRNMDL62H51D849K); Guerrieri Giovanna (C.F. GRRGNN69L45D643X); Lanzafame Lucia (C.F. LNZLCU64D56C351G); Lanzi Maria Grazia (C.F. LNZMGR60E49H501X); Leone Elisabetta (C.F. LNELBT61P52H501B); Passafaro Elisa (C.F. PSSLSE64P59B002L); Polimeni Domenica (C.F. PLMDNC62P55H224O); Priola Alfredo (C.F. PRLLRD71A28I199U); Ramacci Rita (C.F. RMCRTI61H64H501C); Rodia Addolorata (C.F. RDODLR70S63F604N); Stallone Marcello (C.F. STLMCL71H25H199U); Curreli Anna Licia (C.F. CRRNLC62L53E022Q); Eleuteri Monica (C.F. LTRMNC68R41H501Q); Lattanzi Daniela (C.F. LTTDNL59L50T992Q)** rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofemia@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta delega in calce al ricorso introduttivo innanzi al Tar del Lazio Terza Bis RG 2804/2019. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030

RICORRENTI

CONTRO: il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e contro il MIUR - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia ; MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio; Miur – Ufficio Scolastico Regionale per Piemonte, MIUR – Ufficio Scolastico

Regionale per la Lombardia; MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna in persona del Ministro pro-tempore o del diverso legale rappresentante pro-tempore, domiciliati ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186,

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI:

SALEMME MARIA PIA domiciliata in Via Pigorini n. 24 Roma (ammessa alle prove scritte con un punteggio pari a 83 nella Regione Lazio)

CONTROINTERESSATO

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

Dell'esito delle prove preselettive del 11, 12 e 13 giugno 2019 relative al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4ª Serie speciale Concorsi ed esami), nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale con decreto DDG n. 368 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale con decreto n. 16413 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Regionale con decreto n. 6634 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale con decreto n. 1769 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale con

decreto n. 9049 del 18.6.2019 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo

FATTO

1. Con ricorso n. 2804/2019 i ricorrenti chiedevano all'intestato Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio l'annullamento, previa sospensione, del D.M. n. 863 del 18.12.2018, del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e del bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo del seguente tenore:

“TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

PER: LOFFREDO AUTILIA C.F: LFFTLA72L50L259M, CALIENDO GIANCARLO C.F: CLNGCR66L07H431V, D'AGOSTINO GIUSEPPINA C.F: DGSGPP62P67G812T, ARIANNA ELVIRA C.F: RNNLVR73P45G812U, BOLCATO PATRIZIA C.F: BLCPRZ62P67C890I, RAMACCI RITA C.F: RMCRTI61H64H501C, TUCCILLO ESMERALDA C.F: TCCSRL67D41F839J, CARASSALE NICOLETTA C.F: CRSNLT65L60I138B, SALVO LILIANA C.F: SLVLLN60E48G273D, BARBATI BARBARA C.F: BRBBBR55P51I462L, BONANNO CLAUDIA C.F: BNNCLD67L49D969O, BREZ ANNALISA C.F: BRZNLS69M47H501C, FIORENZA MADDALENA C.F: FRNMDL62H51D849K, COLICA ANTONINA C.F: CLCNNN64E45G377T, CATALFAMO ROSINA C.F: CTLRSN68M59F158K, PIRO ANGELA VANDA C.F: PRINLV55R62I540K, SACCO MARIA PATRIZIA C.F: SCCMPT74E51D416M, ZANAZZI EMANUELA C.F: ZNZMNL64H66L436P, BRINI

FABRIZIO C.F: BRNFRZ68E07E730T, BARRACO TERESA C.F: BRRTRS58M61E625T,
GRILL LOREDANA C.F: GRLLDN59C53E098J, DEVOTI ALESSANDRA C.F:
DVTLSN67P70L736B, LEONE SILVIO ROBERT C.F: LNESVR67D02Z404S,
PONTICIELLO DANIELA C.F: PNTDNL65C68L781U, ORENGO PIERA C.F:
RNGPRI64C61I138X, FIO-RAVANTE TERESA C.F: FRVTRS56B41L379Y,
ALBIERO GENOVEFFA C.F: LBRGVF56M63L551J, ARCIDIACO MA-RIA C.F:
RCDMRA65T48G288C, ZANELLA ROBERTA C.F: ZNLRRT73B45L781B,
BONARRIGO ANNUNZIATA C.F: BNRNNZ70M54B157V, SANSALONE GABRIELLA
C.F: SNSGRL56C69I393O, BOCCIA CLOTILDE LUCIA C.F: BCCCTL57T53L259S,
MARIOTTI MARIA CRISTINA C.F: MRTMCR69H48H225S, CAPO SILVIA C.F:
CPASLV69L56G702K, PA-LESE MARIA GRAZIA C.F: PLSMGR72D66A208L,
MONTELEONE ALBA C.F: MNTLBA73T56F158J, BARTOLINI MARZIA C.F:
BRTMRZ54D55F458A, OLANTE MARINA C.F: LNTMRN60H46C351Z, BERARDI
RAFFAELLA C.F: BRRRFL70L55H274D, DANTI PAOLA C.F: DNTPLA66H51D969R,
DEGAETANO TERESA C.F: DGT-TRS66H66A662B, LODA MARIA ANGELA C.F:
LDOMNG60E69L777D, VALENTINI PATRIZIA C.F: VLNPRZ69D63L117G,
MARCIANO' MA-RIA ANTONIA C.F: MRCMNT59L48H224H, DEL BO ELISA C.F:
DLBLSE71A71G388H,
DI GENUA RACHELE C.F: DGNRHL67E65B371N, ORTU CINZIA C.F:
RTOCNZ59R71B354O, LOI FERNANDA C.F: LOIFNN60B60B745C, CUCCIARI
ENRICA C.F: CCCNRC70H64B354C, SERRI MAURO C.F: SRRMRA62B27B354L,
PAOLETTI ENZO C.F: PLTNZE61B18L182Y, BRANCATI BRIGIDA C.F:
BRNBGD66M58H224M, GUARALDI SIL-VANA C.F: GRLSVN63P49D548G,
SIGNORETTO STEFANIA C.F: SGNSFN65D65L869D, FURIATI BIAGINA C.F:
FRTBGN57D52H818A, GUIDUGLI SONIA C.F: GDGSNO58M42F023S, BONGHI
GIOVANNA C.F: BNGGNN64D67D643P, MAGISTRI BARBARA C.F:

MGSBBR64T64H501S, COZZOLINO GIUSEPPE C.F: CZZGPP73H15H860F, LEONE
ELISABETTA C.F: LNELBT61P52H501B, DE CARLO ANTONIETTA C.F:
DCRNNT67T55C722T, CORNO ANNA ANGELA C.F: CRNNNG62E60L219W,
PUGLIESE NATALIA C.F: PGLNTL64H64C351M, CURATOLO MARIA GRAZIA C.F:
CRTMGR61T57B357G, SANTORO ROMINA C.F: SNTRMN74E48B157H, DEFILIPPI
LOREDANA C.F: DFLLDN62E64L219W, BRUZZESE AN-GELA C.F:
BRZNGL58R60E873W, REGINELLA SILVANA C.F: RGN-SVN62D52A176B, BRUNI
ELISABETTA C.F: BRNLBT62S70E407E, LE-PORE DANIELA C.F:
LPRDNL63S69L219A, D'ANGELO DANIELA C.F: DNGDNL70S48L219D, LEONE
GRAZIA C.F: LNEGRZ60R59G282I, GUERRIERI GIOVANNA C.F:
GRRGNN69L45D643X, D'ALELIO MA-RIA SANTA C.F: DLSMSN66C67Z401U, LO
STIMOLO MARIA C.F: LSTMRA56T67B302V, SAVARESE ROSA C.F:
SVRRSO64B54I262L, CESAREO MANUELA GEMMA C.F: CSRMLG68E69L219U,
VITALE MARIO C.F: VTLMRA72E02D497U, IPPOLITO JEAN CLAUDE C.F:
PPLJCL69B15Z133Q, VENTURI FIORELLA C.F: VNTFLL70B48I155T, BUSACCA
FELICITA C.F: BSCFCT58R48F065Z, DEMURO MASSIMI-LIANO C.F:
DMRMSM64A18G122M, GALLASTRONI PAOLA C.F: GLLPLA63A52G478P,
SPARAVIGNA AMELIA C.F: SPRMLA56R46L245A, FONTANA ROSALBA C.F:
FNTRLB62R69F839G, PIERGIOVANNI MARIA GIUSEPPINA C.F:
PRGMGS65D70G879M, PASCUCCI ONELIA C.F: PSCN-LO59M70A835K, NEMBRINI
ANNA MARIA C.F: NMBNMR60T52A794Y, CENNI STEFANO C.F:
CNNSFN69R19I952T, TOMASI SIMONETTA C.F: TMSST58R52B354A, CAGETTI
MARINA C.F: CGTMRN60M61H501N, RUTILI ANTONELLA C.F:
RTLNNL58L60H501X, GASPARINI BEATRICE C.F: GSPBRC58P54F205E, NESTO
ANNA MARIA C.F: NSTNMR62L64L736A, SPRIO FRANCESCO C.F:
SPRFNC73M11A089B, PISAURO MARIA LUIGIA C.F: PSRMLG54B60G261O,

RIGHETTO NADIA C.F: RGHNDA55S62F241C, SULTANA SEBASTIANA C.F:
SLTSST57L51I754Y, SACERDONI MARINA C.F: SCRMRN58H61C133H, PARIANOTTI
NADIA C.F: PRNN-DA59A55H033P, GIOFFRE' BARBARA C.F:
GFFBBR74S43A552O, ME-ROTTA ROSA C.F: MRTRSO68M70C514K, MUCCI
GABRIELLA C.F: MCCGRL69T69I462N, CIPOLLA SILVANA C.F:
CPLSVN68H51ZI33P, TOMMASSINI FRANCO C.F: TMMFNC56H05G482S,
POLIGNANO MARIO C.F: PLGMRA66M28H096L, BIANCHI BIANCA C.F:
BNCBNC60R70H294Y, TAMOLLI NADIA C.F: TMLNDA65M59I819H, SANDRI
SABINA C.F: SNDSBN57R63F640Z, ANTONETTI ROSETTA C.F:
NTNRRT62C71L598I, SCARCIELLO RITA C.F: SCRR-TI68T43C136Z, BALOTTA
MARIA C.F: BLTMRA62R49F537D, MOLISE MICHELE C.F: MLSMHL72P15E507V,
BORELLI FRANCESCA C.F: BRLFNC71E50C542B, MORETTI ANNALISA C.F:
MRTNLS61D68G337J, BRIVIDO ROSA LINA C.F: BRVRLN73R68B429R, TAMPIERI
VIVIANA C.F: TMPVVN59C47H642W, MALFITANO ROSARIA C.F:
MLFRSR60A46G273S, MACCARRONE ELEONORA C.F: MCCLNR63R50C351P,
MARRA GRAZIA C.F: MRRGRZ60B63B516K, BONACCORSO MARIA C.F:
BNCMRA67A41A026F, LANZI MARIA GRAZIA C.F: LNZMGR60E49H501X, RUSSO
ALDO C.F: RSSL-DA72A01F112J, TRABUCCO LUCIA C.F: TRBLCU67E51C619M, DI
GENUA ANNA C.F: DGNNNA69A66F205F, RIZZO ANNA C.F: RZZN-NA60B68D122J,
DE FRANCESCO ANNALISA C.F: DFRNLS73M52L424E, BERTOCCHI MARA C.F:
BRTMRA63C61L424H, TOGNOCCHI ANGELA MARIA C.F: TGNNLM57M50H581L,
FAZIO MARIA CATENA C.F: FZAMCT60B51I240J, MOTTA ENRICA C.F:
MTNRC65C62B081Q, BRUNETTI LUISA C.F: BRNLSU58E58H404D, BRUNETTI
MARINA C.F: BRNMNRN60D65F661H, POLETTI GIUSEPPI-NA C.F:
PLTGPP61L62G870M, SKRLJ VESNA C.F: SKRVSN66T62L424X, ROTONDI FABIO
C.F: RTNFBA70A18E730L, MOZZANICA RACHELE C.F: MZZRHL62P55E507B,

ORSINI ROSAL-BA C.F: RSNRLB64A47C632E, DI CHIRICO RAFFAELLA C.F:
DCHRFL61D49A944T, NARDACCHIONE CARMELA PIERA C.F:
NRDCML65H69B904O, D'ELIA LAURA C.F: DLELRA67R59D988X, VIVALDINI
LUCIA C.F: VVLLCU67E65C118N, ZAMMATARO ROSA-RIA C.F:
ZMMRSR65L62A056Z, BOSISIO CINZIA C.F: BSSCNZ61S63F205L, PANUNZIO ANNA
C.F: PNNNNA62H56D969S, FACCHINI ELENA C.F: FCCLNE66R56B157X,
FRANDOLI NADIA C.F: FRNND61D45L424L, SOLLO MARIA C.F:
SLLMRA66B52F839W, PUCCI ANTONIETTA C.F: PCCNNT59P68L833W, ANGELINI
CATERI-NA C.F: NGLCRN72P42I622K, GASTOLDI FERRUCCIO C.F: GST-
FRC63B05A794Y, CHESINI ANGELA C.F: CHSNGL61E41C044E, GA-BRINI MIRCA
C.F: GBRMRC67E53C219O, DE BATTISTA DAVIDE C.F: DBTDVD71S23E507H,
ABBRUZZESE TERESA C.F: BBR-TRS62E69H579Z, NICOLOSI ANTONINA C.F:
NCLNNN59L49G273S, RICCI VINCENZO C.F: RCCVCN62S30H501D, CIRCI
ANTONIETTA C.F: CRCNNT64R61H501C, ALESSANDRINI SAVINA C.F: LSS-
SVN55M48C773L, MANCINI STEFANO C.F: MNCSFN68P09H501R, DI LEO MARIA
ROSA C.F: DLIMRS57D50B915O, PASSAFARO ELISA C.F: PSSLSE64P59B002L,
VITALE ANNAMARIA C.F: VTLNMR56R43F912V, FONDELLO MARISA LUCIA C.F:
FNDMSL63T53D946Z, RETTURA FIORENTINA C.F: RTTFNT70M42F207A,
MARASCO ORNELLA C.F: MRSRLL64A63I874Z, TRIDICO MARIA C.F:
TRDMRA67M61B500P,
DE MATTEO GIUSEPPINA C.F: DMTGPP62C50D513F, GIAMMALVO CINZIA
GIUSEPPINA C.F: GMMCZG66M61F205O, MASTROLIA MA-RIA ADDOLORATA
C.F: MSTMDD63R67H826I, ARCORACE ADA GIUSEPPINA C.F:
RCRDSP76L68D976Q, RAINERO SILVIA C.F: RNR-SLV63R52F965X, MELONI
STEFANIA C.F: MLNSFN59P45F844Q, AR-CAMONE RAFFAELA C.F:
RCMRFL63R60E329G, GIANCRISTIANO CATIA C.F: GNCCTA66T44H703Y,

PACI MARIA LUISA C.F: PCAMLS58T58I201I, LOFARO ASSUNTA C.F:
LFRSNT70P70B516C, GALLO RENATA C.F: GLLRNT64R42D086T, CASSANO
FAUSTINA C.F: CSSFTN62A56G317G, MANCUSO ANTO-NINA C.F:
MNCNNN67E43G624A, NICOLACI EMILIO C.F: NCLM-LE66P24E479S, RIGAMONTI
ROBERTA C.F: RGMRRRT63P56E309T, SALARIS ISABELLA C.F: SLRSLL57S51A859Q,
CAMBIERI ARIANNA C.F: CMBRNN62A44L750C, INZITARI MARYSTELLA C.F:
NZTMYS63C44H359H, DESOGUS SALVATORE C.F: DSG-SVT73D12B354M, FARESE
ROSALBA C.F: FR SRLB65P59B745S, AB-BATE LAURA C.F: BBT LRA71T46I234G,
CUCINELLI MARIA ROSA-RIA C.F: CCNMRS60D64L219K, , MESSINA CIRO C.F:
MSSCRI63R04E329F, CHIANELLO VALERIA C.F: CHNVLR63L44G273E, ESPOSITO
ANTONIETTA C.F: SPSNNT60D50L049A, POSA DORANGELA C.F:
PSODNG63M63E038H, MOSCATELLI SILVIA C.F: MSCSLV62P65D579L,
FANCIOTTO RITA ANGELA C.F: FNCRNG61C42I138E, QUATRIDA MARZIA
SANTINA C.F: QTRMZS74L50C388X, BOSI LUISIANA ELEONORA NADIA C.F:
BSOLNL55C66F205I, BATTINELLI ANGELA C.F: BTTNGL59P65F839I, DI NUNNO
MARIA ANTONIETTA C.F: DNNMNT58E44F205B, VACA-LEBRE CINZIA C.F:
VCLCNZ73S49F112B, PIZZOLATO VINCENZO C.F: PZZVCN64B18E023N, DE
MILATO CARMELA C.F: DMLCML61L64E514M, TABBONE ANTONINO C.F:
TBBNNN70P17I533A, ROSSI CHIARA C.F: RSSCHR74H52E801P, SPA-NO LUIGI
DOMENICO ANTONIO C.F: SPNLDM68A14H416N, BER-GAMO PASQUALINA C.F:
BRGPQL59T45L245U, FILITI FRANCESCA C.F: FLTFNC68A45M210V, COSMA
GIUSEPPINA DOMENICA C.F: CSMGPP62T63L477X, MITTI GRAZIA C.F:
MTTGRZ65R68F158Q, CAMPO FILIPPO C.F: CMPFPP73E04I533I,
RUSSO NUNZIA RAFFAELLA C.F: RSSNZR75H42A669Z, PILATO IVAN ALFIO
ANTONINO C.F: PLTVLF68D20H224K, MIRONE ANNA SALVATRICE C.F:
MRNNSL57H55C351E, GALVAGNO ALFIO GA-BRIELE C.F: GLVLGB61A20H175G,

PASTORE GIOVANNA C.F: PST-GNN72L65G309U, ADAMO LIVIA ITALIA C.F:
DMALTL60C48H163P, QUERCI ALESSANDRO C.F: QRCLSN56S14I622F,
GORGORONI DA-NIELA C.F: GRGDNL58H60I758T, LANZAFAME LUCIA C.F:
LNZL-CU64D56C351G, IDATO ANTONELLA C.F: DTINNL62C71E041X, GIANNINI
DONATELLA C.F: GNNDTL59C60L833U, DE CAPRIO RO-LANDA MARIO C.F:
DCPRND61C18Z133Y, GAROFALO TONINO C.F: GRFTNN64P23D086Z, MANCUSO
ANTONIO C.F: MNCNTN68E25F893H, CURRELI ANNA LICIA C.F:
CRRNLC62L53E022Q, SGUEGLIA SERAFINA C.F: SGG-SFN63R58A755G, ALESSIO
GIACOMINA C.F: LSSGMN63D43B720Y, GENCO ANNA MARIA C.F:
GNCNMR71P44F280E, PERNA ROSARIO C.F: PRNRSR58P16F839S, CAROTENUTO
ROSA C.F: CRTR-SO61S46F839S, LUCONI ROSELLA C.F: LCNRLL56D68I608V,
CALIRI ANGELA C.F: CLRNGL63P67H224A, CHECCHI ALESSANDRO C.F:
CHCLSN58D05H501K, COLACRAI LUISA GRAZIA C.F: CLCLGR69L43C245X,
SANNA SIMONETTA C.F: SNNSNT59A50H501V, PAOLETTI RITA C.F:
PLTRTI61B58L182B, FERLINI MONICA C.F: FRLMNC69D50H501V, ROSTAGNO
ALESSANDRA C.F: RSTLSN66E57A625C, TODARO TE-RESA C.F:
TDRTRS63L59L741U, GASPERINI ELIA C.F: GSPLEI62D57I344I, MANZONI
DOLORES C.F: MNZDRS69T47E507U, BARTOLI CANDIDA C.F:
BRTCDD58L63I921I, PANARIELLO PATRI-ZIA C.F: PNRPRZ58T43H501I, MILAN
DIEGO C.F: MLND-GI66C07F241C, UZZO STEFANO C.F: ZZUSFN64P21C773J,
POLIMENI DOMENICA C.F: PLMDNC62P55H224O, FUSCO LUCIA C.F: FSCL-
CU72E69A064N, BOVINO MARIALUISA C.F: BVNMLS70S57C983I, VALERI
NATALIA C.F: VLRNTL68T66C858O, DE MARINIS FLORA C.F:
DMRFLR77B44A662M, IPPOLITO FABIO C.F: PPLFBA71H25G273Y, BARA
MICHELE C.F: BRAMHL57E15F839T, SAPONE ANNUNZIATA C.F:
SPNNNZ62D68H224V, CALABRETTA LUIGI C.F: CLBLGU82R17H892T, PICARDI

ANNA MARIA ROSARIA C.F: PCRNMR62D53H224Q, NERI PAOLA C.F:
NREPLA60R66A522Z, FALCONE SANTO ANTONIO C.F: FLCSTN71P07F112T,
RUSSO MI-CHELA C.F: RSSMHL78C51F839F, PELUS ALESSANDRA C.F:
PLSLSN77E70G888Z, RUSSO ANNA C.F: RSSNNA78C51F839Y, CALI' MARIA C.F:
CLAMRA59D64G624J, SALVADORI LORETTA C.F: SLVLT59B66G944E,
ATTANASIO GIUSEPPE C.F: TTNGPP68S22C129O, D'ACUNTO ALESSANDRA
MARIA MICHELA C.F: DCNLSN63A50G081B, ZARRELLA ANGELINA C.F:
ZRRNLN79A53A509V, VASCOTTO ANTONELLA C.F: VSCNNL63B47C823Q,
BERNINI CLAUDIA C.F: BRNCLD73A56I726Z, SCIALPI ANNAMARIA C.F:
SCLNMR66C54L049N, RODIA ADDOLO-RATA C.F: RDODLR70S63F604N, ROTOLO
SALVATORE C.F: RTLSVT83A16L049Y, GRACI GIUSEPPINA C.F:
GRCGPP81E53C351M, GALLUCCI GIUSEPPINA C.F: GLLGPP84S48F839E,
SIVERINO ROSA C.F: SVRRSO60C62A056G,
DE CHIARA FRANCESCA C.F: DCHFNC75T71F205P, MELFI ANGELA C.F:
MLFNGL64H41F295X, PACIFICO COLOMBA C.F: PCFCMB74M50G812L,
FERRAIUOLO IVANA C.F: FRRVNI73S49F839K, DI GIROLAMO ANTONIO C.F:
DGRNTN74E13F839R, CARANDENTE PATRIZIA C.F: CRN-PRZ64C67E054A,
MARCIANO CAROLINA C.F: MRCCLN61B50L245K, RAIMONDO GIUSEPPE C.F:
RMNGPP73S17B715Q, MUOLO CESARE C.F: MLUCSR75M03C975K, ELEUTERI
MONICA C.F: LTRMNC68R41H501Q, CUOMO ANNAMARIA C.F:
CMUNMR68M49F839N, RAI0 ANTONELLA C.F: RAINNL73L63D643H, MILASI
LOREDANA C.F: MLSLDN73C66H224L, BOVA RAFFAELE C.F:
BVORFL72E02A952H, PASCALE ARIANNA C.F: PSCRNN79R62B715X, IORIO
FRANCESCO C.F: RIOFNC71M03A512M, LAMBERTI GIULIA C.F:
LMBGLI74D63F912D, CONTIERI LUIGI C.F: CNTLGU77P27H703Z, BOSSONE
ANIELLO C.F: BSSNLL84B25A509A, SCIOLTI ROBERTO C.F: SCLRRT76S25E506O,

SALVATORE CESIDIO C.F: SLVCSD81S28F839V, ALOSA CONCETTA C.F:
LSACCT62P44F839A, SANTORELLI CORINNA C.F: SNTCNN79E43I073N, FERRARO
MICHELE C.F: FRRMHL71A03F537M, BOVA NICOLA C.F: BVONCL75L18F839Z,
INVERSO MARIA GA-BRIELLA C.F: NVRMGB74R50F839E, CAVALLARO CARMELA
C.F: CVLCML65H66F158S, D'ALESSANDRO MARIA C.F: DLSM-RA83D51F839C,
VASSALINI MANUEL C.F: VSSMNL76E10B157K, DE MAIO LUCIA C.F:
DMELCU68M42G568C, GRAZIANO ROSA C.F: GRZR-SO75H48G813L, LA MALFA
GIANNI C.F: LMLGNN79E14H355G, FERRARA CECILIA C.F: FRRCCL71B63C129I,
ROTUNDO ANNA C.F: RTNNA59M48C352G, ACERBO GIACOMO C.F:
CRBGCM64D30E69IZ, AGNELLO ANNA C.F: GNLNNA60L66L245I, FAVILLA
ANTONIETTA C.F: FVLNNT66H53E716V, MAGLIONE AN-GELA C.F:
MGLNGL65M42L219W, DONATO GIACINTO C.F: DNT-GNT71E09E974M,
CASTORE LEONARDO C.F: CSTLRD78D26G273D, PRIOLA ALFREDO C.F:
PRLLRD71A28I199U, MANZO FELICE C.F: MNZFLC70B18F912E, CHIANESE ROSA
C.F: CHNRSO68T41G309U, SALIERNO GIOVANNI ANDREA C.F:
SLRGNN69A26L965H, LOCAN-TO MARCO C.F: LCNMRC82M09C352X,
COMPAGNO GIOVANNI C.F: CMPGNN77D29G273I, PACCAGNELLA BRUNA C.F:
PCCBRN69E69G642S, CATILLO COSIMO C.F: CTLCSM81C10B963M, TUFANO
NUNZIA C.F: TFNNNZ71L68B076M, BUDEL VIVIANA ELI-SABETTA C.F:
BDLVNL63M61Z133G, CASTALDO ANNA C.F: CSTN-NA60B55L245G, DE NOVELLIS
ANTONELLA C.F: DNVNNL62H58F839Y, AUDDINO VALTER C.F:
DDNVTR56H01H501I, CAPUTO FERDINANDO C.F: CPTFDN74S30F704X,
RAIMONDO GIO-VANNI C.F: RMNGNN76D14B715V, BRUNORI PATRIZIA C.F:
BRN-PRZ62H66F257Q, VAINOLO MARIA CRISTINA C.F: VNLNCR74R45G273C,
FIORETTI MARIA C.F: FRTMRA62T62B076A, STALLONE MARCELLO C.F:
STLMCL71H25H199U, COSTI ANDREA C.F: CSTNDR67H03H223L, EMANUELE

MARIA C.F: MNLM-RA69M55C351Z, SANGUEDOLCE MAURIZIO C.F: SNG-MRZ61S05C351K, PANDICO SARA C.F: PNDSRA71S43I073J, ORABO-NA ANTONIETTA C.F: RBNNNT64E46F839U, PAGLIUCA SALVATO-RE C.F: PGLSVT65L14F839M, MENNA GIOVANNA C.F: MNNGNN63H43F798E, STORACE ANTONIETTA C.F: STRNNT71R61I293W, NAPOLITANO FELICE C.F: NPLFLC65C09C697J, PESCE CARMINE C.F: PSCCMN66L13H860V, BARRA PAOLA C.F: BRRPLA71B55D789Z, SCHIAVONE UMBERTO C.F: SCH-MRT74T14F839H, TAFFETANI GIUSEPPE C.F: TFFGPP59M26F509W, DE ROSA LUIGI C.F: DRSLGU75C21F839D, MARTINO GIUSEPPINA C.F: MRTGPP69E61B581E, CIVITAQUALE MARIA C.F: CVTM-RA61P64F839M, IZZO SILVIA C.F: ZZISLV65D69A512B, LATTANZI DANIELA C.F: LTTDNL59L50I992Q, VENETO ELVIRA C.F: VNTLVR64L56H703T, DELL'IMPERIO MARIA FILOMENA C.F: DLLMFL63M56D799I, SALERNO FILIPPA C.F: SLRFPP66E68Z112K, VERDECCHIA DONATELLA C.F: VRDDTL66B67D542B, PANUELLO ORNELLA C.F: PNLRLL63P41D205U, RADOSLAVO GIULIANA C.F: RDSGLN71H61Z700A, ZIMANYI STEFANO C.F: ZMNSFN72S05E098U, MILONE GRAZIA C.F: MLNGRZ64A68C347H, SARLI ILARIA C.F: SRLLR167E42F839S, ODDO PATRIZIA C.F: DDOPRZ69R68F839S, SIMCICH TIZIANA C.F: SMCTZN62D44A052C, TEDESCHI GIUSEPPI-NA C.F: TDSGPP70D52F798H, RUSSO ANNA C.F: RSSN-NA61C50F839Q, LUONGO MADDALENA C.F: LNGMDL73H56F839L, AMICI ROSELLA C.F: MCARLL66R50L597I, TUFANO GILDA C.F: TFNGLD64C54F839I, PELLEGRINO MARIALUIGIA ANNA C.F: PLLMLG66R43D801Y, MARTINO CAROLINA C.F: MRTCLN59H54H703W, SAVI DONATELLA C.F: SVADTL56S54H720E, MARCHESE GIOVANNA C.F: MRCGNN62R55F158V, MIRASOLO RO-SARIA C.F: MRSRSR58B56F061Q rappresentati e difesi dall'Avv. Valerio Femia (C.F. FMEVLR75L09G702V, PEC: valeriofe-

mia@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso lo studio del medesimo sito in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19, giusta delega in calce al presente atto. Si comunica di voler ricevere ogni comunicazione del presente giudizio al numero di fax: 06.39737030

- RICORRENTI

CONTRO: il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato sita in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

- RESISTENTE

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

del D.M. n. 863 del 18.12.2018, del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e del bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo,

PREMESSA

- 1. Gli istanti lavorano alle dipendenze del MIUR in qualità di assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato presso le scuole di titolarità con inquadramento nel profilo professionale ATA – Area B.*
- 2. Tutti i ricorrenti, in virtù di conferimenti di incarico annuali, hanno ricoperto nel corso dei trascorsi anni scolastici e tuttora ricoprono mansioni superiori rispetto al predetto inquadramento contrattuale, sostituendo il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) nei rispettivi Istituti Scolastici di titolarità o in utilizzazione in un altro Istituto con relativo provvedimento.*

3. *Ai sensi della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, art. 1, comma 605: “E' bandito entro il 2018, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, un concorso pubblico per l'assunzione di direttori dei servizi generali ed amministrativi, nei limiti delle fasce assunzionali ai sensi dell'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi possono partecipare alla procedura concorsuale di cui al primo periodo anche in mancanza del requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni”.*

4. *Facendo seguito alle disposizioni della summenzionata legge finanziaria, la resistente amministrazione, solo alla fine dell'anno 2018, provvedeva ad avviare l'iter procedimentale per l'emanazione delle bozze dei provvedimenti necessari per attuare la riferita procedura concorsuale.*

5. *All'adunanza del 11.12.2018, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) esaminava, pertanto, la bozza di D.M. concernente il “Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA) e la bozza di decreto del Direttore generale del personale della scuola del MIUR concernente “CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI E TITOLI, A POSTI DI DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI DEL PERSONALE ATA”, esprimendo parere positivo, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate.*

6. *Nello specifico il CSPI riteneva necessario: 1) elevare la percentuale di riserva in misura non inferiore al 30%, in modo da ricomprendere tutti i 600 assistenti amministrativi attualmente facenti funzione di DSGA, in linea con le attuali disposizioni*

normative e le sentenze della Corte Costituzionale che consentono una riserva di posti agli interni fino al 50%, ricompren-dendo anche il personale interno privo del titolo di studio, ma con alme-no 36 mesi di servizio nel profilo di DSGA; 2) comprendere, fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l'a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministra-tivi facenti funzione; 3) prevedere un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del re-quisito dei 3 anni di servizio, al fine di garantirne l'accesso, come è già av-venuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisiti di servizio.

7. Il CSPI richiamava inoltre l'opportunità di: valorizzare maggiormente il ser-vizio prestato nel profilo del DSGA portando a 5 il punteggio massimo at-tribuibile; riconducendo le materie delle prove d'esame preferibilmente alla normativa specifica e agli aspetti teorici e operativi del lavoro quotidiano delle scuole; prevedendo – in analogia con il recente bando del concorso per Dirigente Scolastico in corso di svolgimento– la modifica del decreto e del bando nella parte relativa alla conoscenza della lingua straniera che la norma non limita alla sola lingua inglese; chiarendo, al fine di prevenire possibili ri-corsi, il significato di "anno intero di servizio" di cui all'art. 3 c.1 del DM, aggiungendo l'espressione complementare di “incarico di durata annuale”.

8. Inoltre, il predetto organo consultivo chiedeva: l'esclusione dai test prese-lettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio; di avere in congruo anticipo i test rispetto a quanto previsto nel bando; di predisporre la griglia di valutazione con congruo anticipo indicando nel bando la data di pubblicazione; di attivare da parte dell'Amministrazione, tutti i canali necessari con la Funzione Pubblica per la predisposizione della procedura della mobilità professionale che dovrebbe riguardare il 20% del contingente; di eliminare dall'allegato C (tabella di valutazione) annessa al DM al punto A.1 il riferimento alle abilitazioni.

9. *Inoltre, sempre in riferimento all'allegato C (tabella di valutazione), rilevava che il punto B7 (master e diplomi di perfezionamento della durata 1500 ore valutati 0,20 ciascuno) è incongruente con i precedenti punti B1 e B2 (rispettivamente lauree triennali di indirizzo valutate ciascuna 0,25 e ulteriori lauree magistrali valutati 0,50 ciascuna). Di fatto, un diploma 1500 ore varrebbe di più di una laurea triennale e 3 diplomi 1500 ore più di una laurea magistrale. Di conseguenza è necessario ridurre il punteggio previsto per la lettera B7; di ridurre nell'allegato C, per la tipologia di titoli valutabili previsti nella sezione B, il totale dei punti di sezione (portandolo da 3 a 2) e di aumentare il punteggio previsto per il servizio (portandolo da 4 a 5) anche in coerenza con quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 1 bis dell'art.52 del D.L.vo 165/2001; trattandosi di una procedura che prevede la partecipazione anche di personale di ruolo, al fine del riconoscimento della riserva ex L.68/99 di applicare quanto già fatto in occasione dell'ultimo concorso straordinario per scuola infanzia e primaria dove si prevedeva che "coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge n.68/99 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai centri per l'impiego poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta".*

10. *Successivamente venivano emanati: il D.M. n. 863 del 18.12.2018 e il D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, i quali provvedimenti, tuttavia, disattendevano illegittimamente e immotivatamente quanto rilevato e richiesto dal menzionato parere del CSPI, pregiudicando gli interessi degli odierni ricorrenti in relazione alle condizioni di partecipazione al concorso e conseguentemente alla candidatura per acquisire la funzione di DSGA.*

11. *In data 28.12.2018 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) il bando relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a*

2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti

12. Gli odierni ricorrenti, essendo in possesso dei requisiti di ammissione al concorso ai sensi dell'art. 4, comma 1 del bando (diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) e laurea magistrale (LM) di cui all'Allegato A del decreto ministeriale, ovvero analoghi titoli conseguiti all'estero considerati equipollenti o equivalenti ai sensi della normativa vigente. I titoli accademici rilasciati dalle università straniere saranno considerati utili purché riconosciuti equiparati alle lauree suddette ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equiparazione al corrispondente titolo di studio rilasciato dalle università italiane in base alla normativa vigente o della richiesta di riconoscimento entro la data del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione. È fatta comunque salva la possibilità per gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2017, n. 205, abbiano maturato, sulla base di incarichi annuali, almeno tre interi anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi, di partecipare alla procedura concorsuale di cui al presente bando anche in mancanza dei predetti titoli di studio), presentavano comunque nei termini domanda di partecipazione alla procedura concorsuale de qua.

** * * * **

Tanto premesso, questo patrocinio ritiene opportuno offrire a Codesto Collegio, al fine di meglio potere giudicare della legittimità dell'operato della resistente amministrazione, alcuni cenni essenziali relativi all'exkursus storico professionale e all'evoluzione delle

norme di legge e delle sequenze contrattuali riguardante gli assistenti amministrativi c.d. facenti funzione di DSGA.

I ricorrenti, si è detto, svolgono le mansioni attribuite al livello di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi sostanzialmente e senza soluzione di continuità dato che, annualmente, vengono loro conferiti sistematicamente gli incarichi a copertura di posti vacanti in organico.

A riguardo le norme che regolano le utilizzazioni del personale dipendente stabiliscono al n. 4 del comma 2 dell'art. 52 del D. Lvo n. 165/2001 che "Qualora l'utilizzazione del dipendente sia disposta per sopperire a vacanza dei posti in organico, immediatamente, e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla data in cui il dipendente è assegnato alle predette mansioni, devono essere avviate le procedure per la copertura dei posti vacanti".

Quanto disposto, tuttavia, è stato fino ad oggi sistematicamente disatteso dall'amministrazione resistente, che in questo modo ha eluso e continua a eludere la ratio della norma di cui sopra, non provvedendo alla copertura dei posti vacanti da DSGA e continuando ad avvalersi della superiore prestazione di lavoro degli assistenti amministrativi, ai quali riconosce esclusivamente un trattamento economico, peraltro oggetto di numerosissime controversie innanzi al Giudice del Lavoro a causa dell'iniquità delle norme che lo regolano e soprattutto dell'illegittima attuazione delle stesse da parte dell'amministrazione scolastica.

Deve inoltre considerarsi che i ricorrenti sono stati ulteriormente pregiudicati dal blocco delle procedure di mobilità professionale e dall'assenza di concorsi utili alla possibilità di acquisire l'inquadramento nel profilo professionale di DSGA.

Ai sensi dell'Articolo 48 – Mobilità professionale del personale ATA -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, i passaggi interni al sistema di classificazione di cui all'art. 46 possono avvenire:

A) TRA LE AREE con le seguenti procedure:

a) I passaggi del personale ATA da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'amministrazione, secondo modalità definite con la con-trattazione integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n. 194/2002, a completamento dell'ipotesi a riguardo sottoscritta il 10/5/2006.

b) Alle predette procedure selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo professionale di destinazione - fatti salvi i titoli abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di studio stabilito dall'allegata tabella B per l'accesso al profilo di appartenenza e un'anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel profilo di appartenenza.

B) ALL'INTERNO DELL'AREA con le seguenti procedure: Il passaggio dei dipendenti da un profilo all'altro all'interno della stessa area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei requisiti culturali e/o professionali richiesti per l'accesso al profilo professionale cui si chiede il passaggio.

I passaggi di cui alle lettere A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di posti prevista a tal fine, in base al CCNI sulla mobilità del 3.12.2009 e al DM applicativo n. 17 del 9.2.2012.

Il successivo Articolo 49 – Valorizzazione della professionalità degli assistenti amministrativi e tecnici e dei collaboratori scolastici -, testo così modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/08, stabilisce che per dare attuazione alle disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall'Amministrazione e rivolto a tutti gli assistenti

amministrativi e tecnici in servizio, per ricoprire posti di coo-ordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i ha presentato domanda di ammissione alla procedura concorsuale per il passaggio del personale amministrativo tecnico ed ausiliario (A.T.A.) dall'area professionale inferiore (area B) all'area immediatamente su-feriore (Area D), ai sensi dell'art. 1 comma 2 della sequenza contrattuale 25 lu-glio 2008.

Tale mobilità professionale, ai sensi dell'art. 2 CCNI del 3/12/09, sarebbe dovuta avvenire previo superamento di un esame finale da sostenere a seguito di uno specifico corso di formazione a cui accede il personale collocato in apposita graduatoria formulata in base al punteggio ottenuto a seguito di apposita prova selettiva sommato ai titoli di servizio, di studio e dei crediti professionali pos-seduti dagli aspiranti.

Almeno fino all'anno 2009/2010, il personale assistente amministrativo che, come i ricorrenti, era stato impiegato per tanti anni nelle mansioni di DSGA, poteva partecipare alle procedure di mobilità bandite dal MIUR finalizzate ai passaggi del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dell'area infe-riore all'area immediatamente superiore ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Purtuttavia la disciplina contrattuale delle progressioni verticali veniva abolita dalla combinazione degli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

In base al citato dettato normativo "i dipendenti pubblici, con esclusione dei di-rigenti e del personale docente della scuola, delle accademie, conservatori e isti-tuti assimilati, sono inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali. Le pro-gressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risul-tati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma

restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.

La c.d. riforma Brunetta, dunque, prevede di consentire la progressione di carriera esclusivamente mediante la partecipazione a concorsi pubblici, con riserva dei posti non superiore al 50%.

Successivamente, però, a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma Madia (d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75), per il triennio 2018-2020, le norme transitorie del decreto di riforma del pubblico impiego hanno reintrodotta un sistema di passaggio da una categoria inferiore a una superiore, simile, appunto, alle progressioni verticali a suo tempo abolite dalla riforma Brunetta.

Il sistema delle progressioni verticali del citato dettato normativo si attua non mediante riserva di posti in concorsi pubblici ma attraverso concorsi interamente riservati, come nel vecchio regime normativo.

Le nuove progressioni devono essere consentite per il triennio 2018-2020, allo scopo di valorizzare le professionalità interne.

Le amministrazioni possono dunque indire procedure selettive riservate ai dipendenti interni. L'attivazione delle selezioni riservate impone di ridurre la percentuale di riserva di posti a personale interno solo nel caso in cui l'amministrazione indica concorsi pubblici e si avvalga della previsione dell'articolo 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001.

Sul piano soggettivo, la riforma Madia prevede che la riserva sia rivolta solo a personale di «ruolo», che, quindi, conduce con l'ente interessato un rapporto di lavoro a tempo

indeterminato. Inoltre, i dipendenti debbono possedere i titoli di studio che sarebbero necessari per accedere se si procedesse a un concorso pubblico.

Le norme transitorie, con riguardo ai contenuti della selezione, contemplano prove per «accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti».

Deve sottolinearsi, a supporto della scrivente difesa, che la selezione deve avvenire anche per titoli e a questo scopo «la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore».

Il decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) all'art. 22, comma 15 prevede infatti che: "Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti facoltà assunzionali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per

almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”.

** * * * **

Alla luce di tutto quanto premesso e argomentato, i predetti provvedimenti oggetto del presente giudizio devono ritenersi del tutto illegittimi ed immotivati, ragione per cui i ricorrenti propongono ricorso

PER I SEGUENTI MOTIVI

1) Mancata previsione di una procedura selettiva riservata e/o di una quota di posti riservati fino al 50 % nel concorso pubblico bandito.

Vizi rilevati:

- Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018 e nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

- Abuso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà dell'iter logico del procedimento amministrativo.

Il D.M. n. 863 del 18.12.2018 e il D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 violano il dettato normativo derivato dal decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L n. 124/2015) laddove all'art. 22, comma 15 si prevede che: “Per il triennio 2018-2020, le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le professionalità interne, possono attivare, nei limiti delle vigenti

facoltà assunzio-nali, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, fermo restando il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria. In ogni caso, l'attivazione di dette procedure selettive riservate determina, in relazione al numero di posti individuati, la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti destinata al personale interno, utilizzabile da ogni amministrazione ai fini delle progressioni tra le aree di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 165 del 2001. Tali procedure selettive prevedono prove volte ad accertare la capacità dei candidati di utilizzare e applicare nozioni teoriche per la soluzione di problemi specifici e casi concreti. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, non-ché' l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore".

Gli impugnati provvedimenti amministrativi, infatti, non hanno in alcun modo previsto l'avvio di una procedura selettiva riservata al personale interno alla pubblica amministrazione.

Le ragioni di opportunità non valutate che sottendono all'errata scelta dell'amministrazione di attivare esclusivamente una procedura pubblica risiedono nella mancata considerazione dell'attività svolta dagli assistenti amministrativi, odierni ricorrenti, che sono stati utilizzati e continuano tuttora a ricoprire il ruolo di DSGA nelle scuole di destinazione ove hanno svolto e svolgono il loro incarico annualmente e senza soluzione di continuità.

È di tutta evidenza che la resistente amministrazione aveva già di fatto operato una valutazione positiva in relazione all'attività svolta dai suoi dipendenti e ai risultati da

essi conseguiti, valutazione attestata dalle con-ferme di incarichi annualmente conferiti agli assistenti amministrativi, odierni ricorrenti.

Peraltro, è lapalissiana la considerazione, in termini di opportunità economica e di efficienza, che tale personale, oltre ad essere già di ruolo, in quanto assunto a tempo indeterminato, è già formato e operativo nello svolgimento della funzione di DSGA, a differenza di coloro che non essendo assunti e non avendo esperienza sul campo debbono acquisire le nozioni e l'esperienza lavorativa per potere assolvere al suddetto incarico direttivo.

Per tale obiettiva ragione, la scelta, nell'esercizio della sua discrezionalità amministrativa, di non prevedere una procedura selettiva riservata, finalizzata alla stabilizzazione di posizioni lavorative di assistenti amministrativi che da anni di fatto svolgono le mansioni di DSGA, viola il vincolo del dovere di valutazione positiva dell'attività svolta dai suoi dipendenti stabilita dall'art. 22 del D.Lgs. n. 75 del 2017 e rappresenta altresì un operato irragionevole e illogico.

Al G.A. è sempre consentito sindacare la legittimità dell'azione amministrativa, al fine di verificare sia il rispetto delle regole stabilite specificamente dalla norma attributiva del potere discrezionale, sia la conformità dell'azione pubblica ai principi che governano, in generale, l'esercizio del potere pubblico.

A riguardo, si aggiunga che la Legge n. 241/90, ha codificato i principi di economia ed efficacia trasferendo gli stessi dal novero delle regole meta-giuridiche a quelle delle norme di legge la cui violazione determina eccesso di potere e/o violazione di legge.

Vieppiù, l'azione amministrativa è da considerarsi assolutamente contraddittoria anche alla luce del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, che sebbene non vincolante, aveva auspicato, in linea con la previsione di cui all'art. 22 del D.lgs. n. 75 del 25 maggio 2017, l'attivazione di un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, al

fine di garantirne l'accesso, come è già avvenuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisiti di servizio.

Al contrario, la resistente si è limitata a bandire un solo concorso pubblico ordinario prevedendo formalmente una scarsa quota di posti riservati, la cui percentuale (30%) non trova alcuna giustificazione normativa e, in assenza di alcuna motivazione, rappresenta un puro arbitrio, laddove la discrezionalità amministrativa incontra, invece, una chiara indicazione normativa circa il limite massimo applicabile (50%), dovendo per converso l'amministrazione giustificare una percentuale inferiore. Tale riduzione per legge è dovuta nel caso di avvio di una procedura selettiva riservata a fianco del concorso pubblico, attraverso un sistema di calcolo che, sebbene complesso, non lascia margine discrezionale alcuno.

Purtuttavia, oltre ad essere inferiore al limite stabilito dalla riforma Brunetta, che prevede come detto una soglia del 50%, la quota di riserva per come è stata concepita dalla resistente amministrazione nel decreto ministeriale impugnato e conseguentemente nel bando di concorso non assolve alla funzione per cui la legge la ha prevista, per le ragioni che meglio verranno argomentate nel punto seguente.

L'art. 9 comma 2 del D.M. n. 863 del 18.12.2018 stabilisce, infatti, che: "E' destinata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali di ruolo, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, e, in sede di prima applicazione, agli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti, una riserva di posti pari al 30 per cento di quelli banditi per ciascuna procedura regionale".

Contrariamente a quanto previsto dal summenzionato provvedimento, gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 prevedono che "le progressioni all'interno della stessa area avvengono secondo principi di selettività, in funzione delle

qualità culturali e professionali, dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Le progressioni fra le aree avvengono tramite concorso pubblico, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di destinare al personale interno, in possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso dall'esterno, una riserva di posti comunque non superiore al 50 per cento di quelli messi a concorso. La valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni costituisce titolo rilevante ai fini della progressione economica e dell'attribuzione dei posti riservati nei concorsi per l'accesso all'area superiore”.

Nulla di quanto normativamente previsto è stato attuato attraverso i decreti e il bando di concorso oggetto di impugnazione, ragione per cui dovranno essere annullati da questo Collegio causa della loro manifesta illegittimità.

2) Falsa attuazione della riserva del 30% di cui all'art. 2, commi 6 e 7 del bando.

Vizi rilevati:

- Violazione di legge – Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).

- Eccesso di potere per ingiustizia manifesta nell'assegnazione dei posti riservati non coperti.

Si è già riportata la previsione dell'art. 9 comma 2 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, che, in merito alla riserva di posti nel concorso, stabilisce che: “E' destinata al personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria e

secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali di ruolo, in possesso dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, e, in sede di prima applicazione, agli assistenti amministrativi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, che abbiano superato le prove concorsuali con i punteggi previsti, una riserva di posti pari al 30 per cento di quelli banditi per ciascuna procedura regionale”.

L'art. 2 commi 6 e 7 del bando dispone che: “6. Il trenta per cento dei posti messi a concorso nella singola regione è riservato al personale ATA di ruolo in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso di cui ai commi precedenti. 7. I posti riservati, qualora non coperti, sono assegnati agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.

Dall'esame delle disposizioni di cui sopra emerge chiaramente l'elusione dei principi di legge alla base dell'art. 22 del D.lgs. n. 75/2017 in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del D.lgs. 165/2001.

La previsione di un'unica graduatoria di merito e di una riserva a superamento di tutte le prove concorsuali di per sé non può in alcun modo tutelare le posizioni dei candidati, odierni ricorrenti.

Si ipotizzi che un candidato superi le tre prove d'esame e per tale ragione venga giustamente inserito nella graduatoria finale di merito. Qualora rientri, per punteggio conseguito nelle prove, nel numero dei posti messi a disposizione per la regione per cui concorre, sarà considerato vincitore. Viceversa, verrà considerato perdente. Poiché i posti riservati sono compresi nel numero di posti messi a disposizione per ogni regione, un candidato riservista non potrà mai in effetti beneficiare della riserva, dato che i posti riservati eventualmente non coperti verrebbero assegnati secondo l'ordine di merito di tutti i concorrenti della graduatoria e non secondo l'ordine di merito dei riservisti.

La partecipazione a parità di condizioni e il superamento di tutte le prove d'esame per confluire in unica graduatoria finale, con rischio di non beneficiare della riserva sui posti in caso di non copertura, con assegnazione agli altri concorrenti in ordine di

graduatoria, rappresenta un sistema di applicazione del meccanismo della riserva che genera un vizio di legittimità dei provvedimenti impugnati sotto il profilo dell'eccesso di potere per ingiustizia manifesta.

Tale operato merita la censura e anche sotto questo profilo i provvedimenti impugnati dovranno essere annullati.

3) *Mancato esonero dalle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.*

Vizi rilevati:

- *Violazione di legge - Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018.*

Il CSPI nel rendere il parere sul concorso in oggetto, nel corso dell'adunanza del 11.12.2018, con riguardo alle prove di preselezione, chiedeva l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.

Ciononostante, l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, ha previsto che: "I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili". Il successivo art. 4, ai commi 3 e 4 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, così come l'art. 12, commi 6 e 7 hanno stabilito che: "3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il

mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

Dall'esame delle disposizioni anzi menzionate si evince con chiarezza che la prova preselettiva ha il solo scopo di creare uno sbarramento che determini uno sfoltimento sostanziale dei candidati per l'accesso alle prove scritte e orali (es. nel Lazio a fronte di 9.833 domande presentate, considerato che i posti a disposizione sono in tutto 162, superano la preselezione 486 candidati).

A queste condizioni, la partecipazione tout court alle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione, che dovrebbero invece beneficiare della riserva del 30%, rappresenta una violazione palese del dettato di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando di concorso del 28.12.2018.

La violazione è acclarata dal fatto che il superamento delle prove preselettive non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

La prova in buona sostanza non serve a valutare i candidati ma solo a ridurre il numero. Ne consegue un ulteriore punto di impugnazione che sarà oggetto di giudizio da parte di questo Collegio, in ragione del fatto che la quantità dei candidati viene solo diminuita senza alcun merito che venga riconosciuto per il superamento delle prove preselettive che possa essere sfruttato nella graduatoria finale, che già, per le argomentazioni sopra ampiamente dedotte, non consente ai ricorrenti di avvalersi nella sostanza dei benefici della riserva all'uopo formalizzata ma che di fatto non reca alcuna condizione di vantaggio nel corso della procedura concorsuale.

Per le argomentazioni evidenziate è opportuno prevedere per i ricorrenti l'esonero dalle prove preselettive.

4) *Mancata adozione delle modifiche richieste dal CSPI nel parere del 11.12.2018.*

Vizi rilevati:

- *Eccesso di potere per contraddittorietà e vizio dell'iter logico del procedimento amministrativo.*

- *Violazione di legge - Mancato rispetto dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 sotto il profilo della omessa, erronea, carente e generica motivazione circa le determinazioni assunte nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) a seguito del parere reso dal Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 11.12.2018 sul Concorso per titoli ed esami per l'accesso al profilo professionale del Direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA).*

Ancora, si deve censurare l'operato della amministrazione resistente sotto il profilo della mancanza, dell'erroneità, della contraddittorietà e della falsità della motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/1990.

Si è detto nella parte in premessa che all'adunanza del 11.12.2018, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) ha esaminato la bozza di D.M e la bozza di decreto del Direttore generale del personale della scuola del MIUR, esprimendo parere positivo, condizionato all'accoglimento delle osservazioni e proposte avanzate.

Tralasciando di elencare nuovamente tutte le richieste inoltrate nel parere, già oggetto di disamina nel presente atto, il CSPI in particolare chiedeva di elevare la percentuale di riserva fino al 50%, ricomprendendo anche il personale in-terno privo del titolo di studio, ma con almeno 36 mesi di servizio nel profilo di DSGA; di comprendere, fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l'a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del

triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione; di prevedere un con-corso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio, al fine di garantirne l'accesso, come è già avvenuto per il personale docente della scuola che aveva maturato gli stessi requisiti di servizio; l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.

Il D.M. n. 863 del 18.12.2018 e il D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, tuttavia, hanno disatteso quanto rilevato e richiesto dal menzionato parere del CSPI, incorrendo nel vizio di illegittimità, oltre che per tutte le ragioni finora dedotte, anche a causa della violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della legge 241/1990.

Nulla, infatti, è stato motivato con riguardo al mancato innalzamento della percentuale di riserva fino al 50% nel concorso pubblico. Tanto meno la resistente amministrazione ha motivato la ragione della scelta di una riserva inferiore pari al 30% dei posti messi a bando. Nulla è stato motivato con riguardo alla mancata previsione di un concorso straordinario/mobilità professionale riservato agli attuali facenti funzione in possesso del requisito dei 3 anni di servizio.

Anche per questa ragione gli impugnati provvedimenti meritano di essere censurati e conseguentemente annullati da questo Tribunale.

Con riguardo poi al diniego di comprendere fra i requisiti per accedere a detta riserva, anche l'a.s. 2017/2018 al fine del conteggio del triennio di servizio minimo prestato da parte degli assistenti amministrativi facenti funzione, il D.M. fa riferimento a quanto disposto dalla Legge 27 dicembre 2017, n. 205, G.U. n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62, all'art. 1, comma 605 e cioè che sono ammessi a partecipare al concorso solo: "...Gli assistenti amministrativi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno maturato almeno tre interi anni di servizio negli ultimi otto nelle mansioni di direttore dei servizi generali ed amministrativi...".

In primis, deve evidenziarsi che la norma si riferisce all'anno di servizio scolastico, che come noto va dal primo di settembre al 31 agosto di ciascun anno.

Poiché la legge è entrata in vigore il 01.01.2018, in applicazione erroneamente letterale della norma, l'amministrazione ha ritenuto di restringere il requisito di ammissione relativo ai servizi come DSGA all'a.s. 2016/2017, motivando in tal senso le ragioni della sua scelta.

Tale motivazione è errata.

Al primo di gennaio 2018 nessun lavoratore della scuola avrà completato un intero anno di servizio cominciato il primo settembre 2017, sebbene l'incarico annuale sia stato conferito entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria. Ne deriva che la ratio della norma in esame non può che essere quella di comprendere tre anni di servizio compresa l'annualità scolastica corrente al momento dell'entrata in vigore della legge e cioè l'a.s. 2017/2018, considerato che solo al 31 agosto verrà completato l'anno di servizio.

A ciò si aggiunga che l'operato della resistente amministrazione è altresì viziato di eccesso di potere per irragionevolezza e ingiustizia manifesta, posto che normalmente tutti i requisiti di ammissione a una procedura concorsuale debbono essere posseduti alla data di entrata in vigore del bando (il 28.12.2018). Al contrario, con la restrizione operata dalla resistente amministrazione, un anno intero di servizio, dal primo settembre 2017 al 31 agosto 2018, maturato ben 4 mesi prima dell'uscita del bando, resta incomprensibilmente escluso.

Del resto, l'interpretazione data della succitata norma avrebbe avuto senso se l'amministrazione avesse bandito il concorso il 01.01.2018. Va da sé che l'aver bandito il concorso un anno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria del 2017, avrebbe dovuto portare ragionevolmente la resistente ad adeguare i termini di cui sopra, spostandoli in avanti.

Con riguardo da ultimo alla mancata esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio, il D.M. si limita a asserire che non vi è una specifica previsione legislativa.

Come si è avuto modo di argomentare ciò non corrisponde al vero, poiché è evidente la violazione dell'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 nella parte in cui è previsto che “la valutazione positiva conseguita dal dipendente per almeno tre anni, l'attività svolta e i risultati conseguiti, nonché l'eventuale superamento di precedenti procedure selettive, costituiscono titoli rilevanti ai fini dell'attribuzione dei posti riservati per l'accesso all'area superiore”. Il sistema di filtro tout court determinato dalla prova preselettiva applicato indistintamente elude e preclude il beneficio della riserva in capo ai soggetti che per legge ne avrebbero avuto diritto.

Per tale ragione la motivazione data dall'amministrazione è falsa e viola l'art. 3 della legge 241/1990 e pertanto dovrà subire la censura di Codesto Collegio.

Ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 241/1990, i provvedimenti della P.A. debbono essere adeguatamente motivati in modo che si consenta, sia pure in via sommaria, di risalire agli aspetti salienti delle ragioni che hanno determinato le scelte adottate. Sarà illegittimo il provvedimento della P.A. che manchi delle motivazioni che consentono di comprenderne l'iter logico seguito.

L'obbligo di motivazione della p.a. è soddisfatto allorché dalla lettura degli atti, afferenti alle diverse fasi del procedimento, sia agevolmente possibile ricostruire l'“iter” logico seguito dall'amministrazione, così da consentire il sindacato di legittimità del giudice amministrativo; la tutela offerta alle ragioni del concorrente viene dunque meno per il solo fatto che nel provvedimento finale non siano indicate

chiaramente e compiutamente le motivazioni sottese alla scelta in argomento (T.A.R. Marche, 17/10/2001, n.1148).

5) *Necessità della sospensione del provvedimento impugnato.*

Da quanto sopra, è quanto mai evidente la necessità e la legittimità della so-sospensione dei provvedimenti impugnati, sia sotto il profilo del fumus boni iu-ris, data la manifesta illegittimità delle modalità di svolgimento della impugna-ta procedura concorsuale per tutte le ragioni sopra meglio argomentate, e sia sotto il profilo del periculum in mora, quale pregiudizio grave ed irreparabile che, nella non creduta ipotesi in cui non venga concessa da questo Tribunale la sospensione dell'esecutività dei detti provvedimenti, pregiudicherebbe irreparabilmente gli interessi dei ricorrenti, impedendo loro di fatto di ottenere una procedura riservata come stabilito dal decreto di riforma del lavoro pubblico, d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 (GU 130 del 7/6/2017), nel quadro della più ampia delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (L. n. 124/2015) all'art. 22, comma 15 e/o comunque di partecipare alla presente procedura concorsuale alle condizioni di legge che loro spettano ai sensi degli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001, considerata soprattutto l'imminente pubblicazione delle date di espletamento delle prove d'esame che verranno rese note nella prossima Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2019 come previsto dall'art. 12, comma 2 del bando di concorso.

Per tutto quanto suesposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

CHIEDONO

All'Ill. mo Tribunale adito che Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

a) in via preliminare e cautelare, sospendere l'esecutività del D.M. n. 863 del 18.12.2018, del D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e del bando del 28.12.2018 pubblicato in

Gazzetta Ufficiale n. 102 (4ª Serie speciale Concorsi ed esami) relativo al concorso ordinario, per titoli e esami, a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nonché ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo, disponendo il blocco della procedura concorsuale, disponendo, per l'effetto, la rettifica dei provvedimenti impugnati al fine di consentire ai ricorrenti di ottenere una procedura selettiva riservata e in ogni caso di partecipare alla presente procedura concorsuale alle condizioni di legge che loro spettano, con l'effettiva applicazione della riserva che per loro è stata prevista e con l'esonero dalle prove preselettive in quanto lesivo del loro diritto alla riserva per tutte le ragioni dedotte nella parte motiva del presente atto;

b) in via principale, annullare comunque i predetti provvedimenti, in quanto manifestamente illegittimi sotto i profili tutti evidenziati, dedotti ed argomentati nel presente ricorso, riservata ogni separata azione nei confronti dell'Amministrazione resistente per l'accertamento ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa dei menzionati impugnati provvedimenti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 76 del T.U n. 115 del 2002 e succ. mod., si dichiara che la causa verte sul pubblico impiego e che, pertanto, la presente causa è soggetta al pagamento del Contributo Unificato in misura ridotta del 50%, per complessivi € 325,00.

Si depositano in copia:

1) D.M. n. 863 del 18.12.2018;

2) D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018;

3) bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 (4^a Serie speciale Concorsi ed esami);

4) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n.1 a n. 50 da Loffredo Autilia a Serri Mauro compreso)

5) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n. 51 a n. 101 da Paoletti Enzo a Merotta Rosa compreso)

6) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n. 102 a n. 152 da Mucci Gabriella a Gabrini Mirca compreso)

7) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n. 153 a n. 203 da De Battista Davide a Rossi Chiara compreso)

8) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n. 204 a 254 da Spano Luigi Domenico Antonio a Picardi Anna Maria Rosaria compreso)

9) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n. 255 a 305 da Neri Paola a Ferrara Cecilia compreso)

10) domande di partecipazione al concorso di ciascun ricorrente (da n. 306 a n. 370 da Rotundo Anna a Mirasolo Rosaria compreso)

Con perfetta osservanza.

Roma, 15 febbraio 2019

Avv. Valerio FEMIA”

2. Il ricorso veniva incardinato al fine di ottenere una procedura selettiva riservata e in ogni caso di partecipare alla presente procedura concorsuale alle condizioni di legge che loro spettano, con l’effettiva applicazione della riserva che per loro è stata prevista e con l’esonero dalle prove preselettive in quanto lesivo del loro diritto alla riserva per tutte le ragioni dedotte nella parte motiva dell’atto introduttivo. Rilevavano infine la necessità della sospensione del provvedimento impugnato. Il MIUR si costituiva in giudizio.
3. Con ordinanza pronunciata nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2019, e depositata in data 18.4.2019, il T.A.R. del Lazio, sulle richieste in via cautelare dei ricorrenti, così

pronunciava: “*P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) respinge la richiesta misura cautelare. Compensa le spese della presente fase cautelare*”.

Motivava il Tar del Lazio che “- *che i ricorrenti lamentano la mancata previsione di una procedura selettiva riservata e/o di una quota di posti riservati fino al 50 % nel concorso pubblico bandito; - che, allo stato, non sussiste alcun periculum posto che i ricorrenti possono comunque partecipare al concorso in questione.*”

4. Per quanto sopra i ricorrenti nelle date dei giorni 11, 12 e 13 giugno 2019 si sottoponevano presso le sedi indicate dall'amministrazione in ragione dell'ambito territoriale alle prove preselettive, computer-based, della durata massima di 100 minuti, uniche per tutto il territorio, consistenti nella somministrazione di 100 quesiti, ciascuno dei quali prevedeva una domanda, seguita da quattro risposte, con una sola opzione esatta.
5. In particolare, per i 100 quesiti a risposta multipla, la risposta corretta valeva 1 punto, mentre zero punti sono stati assegnati alle risposte non date o errate.
6. Sono stati ammessi, alla fase successiva (prova scritta), un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna regione, ai sensi dell'art. 12 comma 6 Bando di Concorso. Sono stati, altresì, ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito, nella prova preselettiva, un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile.
7. Tale criterio di valutazione ha ristretto in modo eccessivo la selezione, escludendo i candidati, tra cui gli odierni ricorrenti, che hanno ottenuto almeno 60 punti su 100, vale a dire che hanno dimostrato una conoscenza sufficiente delle materie oggetto della prova.
8. Infatti, i ricorrenti hanno ottenuto il seguente punteggio:
 - a) PROVA SOSTENUTA NELLA REGIONE LAZIO (punteggio minimo 83/100):

Abbruzzese Teresa punteggio n. 72/100; Lanzi Maria Grazia punteggio n. 82/100 ;
Leone Elisabetta punteggio n. 80/100, Ramacci Rita punteggio 62/100, Lattanzi Daniela
punteggio 79/100, Eleuteri Monica punteggio 81/100

- b) PROVA SOSTENUTA NELLA REGIONE LOMBARDIA (punteggio minimo 76/100):
Colica Antonina punteggio 70/100; Cosma Giuseppina Domenica punteggio 70/100; De
Chiara Francesca punteggio 68/100; Fiorenza Maddalena punteggio 67/100; Passafaro
Lucia punteggio 62/100; Priola Alfredo punteggio 73/100; Rodia Addolorata punteggio
74/100; Stallone Marcello punteggio 73/100;
- c) PROVA SOSTENUTA NELLA REGIONE PIEMONTE (punteggio minimo 76/100):
Guerrieri Giovanna punteggio 70/100; Polimeni Domenica punteggio 75/100)
- d) PROVA SOSTENUTA NELLA REGIONE SICILIA (punteggio minimo 93/100)
Lanzafame Lucia punteggio 67/100
- e) PROVA SOSTENUTA NELLA REGIONE SARDEGNA (punteggio minimo 86/100)
Curreli Anna Licia punteggio 84/100

9. In data 18- 19- 20.6.2019 gli Uffici Scolastici Regionali di appartenenza dei ricorrenti pubblicavano unicamente l' elenco dei candidati ammessi alle prove scritte di cui all'art. 13 del DDG n. 2015/2018 dal quale si evinceva che:

- a) Per l' USR Lazio i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 493 con un punteggio di 83;
- b) Per l' USR Sicilia i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 251 che avevano ottenuto il medesimo punteggio pari di 93
- c) Per l' USR Lombardia i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 1362 con un punteggio pari a 76
- d) Per l' USR Piemonte i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 663 con un punteggio pari a 76

e) Per l'USR Sardegna i candidati ammessi erano quelli fino alla posizione n. 139 con un punteggio pari a 86

La prova preselettiva impugnata è del tutto illegittima e viziata per i seguenti

MOTIVI

1) Eccesso di potere per disparità di trattamento. Violazione ed erronea applicazione dell'art.7 del DPR 09/05/1994 n.487 e dell'art.35 comma 3 lett. a) del D.Lvo 30/03/2001 n.165. Violazione ed erronea applicazione dell'art.407 e segg. e 415 del D.Lvo 16/04/1994 n.297. Eccesso di potere per straripamento. Violazione dell'art.3 della legge 708/190 n.241 - difetto di motivazione. Violazione del principio di buon andamento della P.A. di cui all'art.97 Cost.. Eccesso di potere per irragionevolezza dell'azione amministrativa, manifesta illogicità e sbarramento dell'accesso alle prove scritte.

In base agli esiti della prova preselettiva, si riscontra che la soglia minima di ammissione al suddetto concorso varia profondamente da Regione a Regione.

Ad esempio, nel Lazio il punteggio minimo di ammissione è stato di 83, in Sardegna è pari ad 86, in Sicilia addirittura 93 e tale circostanza, a fronte di un test uguale per tutti, provoca un'illegittima discriminazione che comporta la paradossale e irrazionale esclusione di candidati che hanno conseguito un punteggio molto alto rispetto a soggetti che con un punteggio di gran lunga più basso sono stati ammessi alla prova successiva.

Il Bando prevede l'ammissione alla successiva prova scritta per un numero di candidati pari al triplo dei posti disponibili e non consente l'accesso a tutti quei soggetti che hanno conseguito un punteggio finale pari a 60/100.

Questo patrocinio ritiene che tale previsione sia altamente pregiudizievole considerando che il suddetto punteggio supera di gran lunga la mera soglia di sufficienza.

Il bando nel designare per la procedura de qua una prova preselettiva unica non ha previsto alcuna soglia di ammissione alla prova scritta, né precisato che non fosse sufficiente la soglia della sufficienza consistente in un punteggio non inferiore a 60/100.

Il risultato, paradossale, è stato che la soglia di ammissione dei candidati previsti è salita, addirittura, a 74/100, superiore alla soglia delle prove di merito, 7/10 tanto nell'accezione di 21/30 prevista dal bando, quanto nell'identica accezione prevista dal T.U. 297/94.

Se, dunque, la fissazione di un punteggio minimo di 21/30 per le vere e proprie prove concorsuali, quali la prova scritta e quella orale, si pone in linea con le citate disposizioni sia del D.Lvo 297/94 che, come sopra evidenziato, prevede che per il superamento delle uniche prove concorsuali (scritta ed orale) i candidati debbano conseguire un punteggio di 21/30, il risultato conseguito dal meccanismo della prova preselettiva, comunque lo si veda, tradisce invece dette previsioni.

Si badi bene che, nonostante il D.Lvo 297/94 all'art.415 e segg. non preveda affatto nei concorsi per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale direttivo e dirigenziale della scuola la possibilità di sottoporre i candidati a prove preselettive, l'Amministrazione resistente ha ritenuto di inserire comunque questo filtro preliminare all'accesso alle prove concorsuali vere e proprie rendendo, per ciò solo, il bando illegittimo. Ma anche a voler ammettere che l'Amministrazione, nel silenzio della disposizione legislativa di rango speciale di cui all'art.407 e segg. del D.Lvo 297/94, potesse comunque prevedere una procedura preselettiva preliminare rispetto alle prove d'esame concorsuali, il bando ed il regolamento devono ritenersi illegittimi laddove non hanno previsto alcuna soglia per il superamento di detta procedura, né hanno previsto, come dovuto, che fosse necessario il conseguimento di un punteggio sufficiente pari a 60/100 quale soglia minima per l'accesso alle prove vere e proprie.

Invero, a fronte della possibilità prevista dal Regolamento sui concorsi pubblici e ribadita dal T.U. sul pubblico impiego, di prevedere nei bandi di concorso che le prove di esame

siano precedute da forme di preselezione dei candidati, l'Amministrazione resistente, nell'introdurre detto meccanismo nella procedura concorsuale de qua, ha violato le disposizioni legislative e regolamentari citate, laddove ha ommesso di fissare numericamente la soglia minima di punteggio, conseguendo il risultato concreto di rendere paradossalmente la prova preselettiva addirittura più ardua - sotto il profilo della valutazione minima da conseguire - delle prove d'esame vere e proprie.

Invero, le votazioni richieste per il superamento di prove d'esame concorsuali (scritte ed orali) è rapportabile a 7/10, mentre per il superamento delle prove preselettive (che non possono chiaramente ed ontologicamente essere equiparate alle prove concorsuali in senso stretto) è stato necessario raggiungere addirittura 7,4/10 (ossia 74/100) non è affatto, sia perché non è qualificata come tale dal legislatore, sia in quanto non risponde, come in seguito meglio si dirà, alle finalità delle prove concorsuali vere e proprie. Invero, dalla formulazione letterale del bando emerge chiaramente come queste non sono per nulla assimilabili alle vere e proprie prove d'esame, tali essendo solo le prove scritte e le prove orali del concorso, essendo quelle preselettive prove finalizzate esclusivamente allo snellimento della procedura, al fine di assicurare economicità e celerità di espletamento dell'intero concorso (art.35 comma 3 lett. a del D.Lvo 165/2001).

Lo stesso bando qui impugnato le definisce chiaramente "eventuali", meramente eventuali (...L'eventuale prova preselettiva si svolge nelle sedi individuate dagli USR...Con avviso da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale ... e' reso noto il calendario della eventuale prova preselettiva ...), essendo stato raggiunto però il risultato opposto alle stesse premesse logiche per cui l'istituto della prova preselettiva è pensato dal citato Regolamento sui concorsi, ossia la mera scrematura della platea eccessivamente ampia degli aspiranti. Il non prevedere quindi ab initio, quale requisito di accesso alle prove d'esame vere e proprie, come è stato fatto nel bando di concorso impugnato, una soglia minima di punteggio per finire poi non solo a far corrispondere il punteggio minimo pari

a quello previsto per le prove d'esame (7/10), ma addirittura a farlo superare, contrasta quindi con la natura della procedura preselettiva (che prova d'esame non è) come evidenziata dallo stesso Regolamento sui concorsi.

È evidente infatti, che la selezione comparativa – per merito – dei candidati nel concorso, avviene solo attraverso le prove d'esame che vertono, come nel caso del bando impugnato, sulle materie specifiche del profilo professionale cui si accede mediante concorso e, pertanto, solo per dette prove si giustifica la scelta operata dal Legislatore di richiedere per il loro superamento il raggiungimento di una soglia minima di punteggio equivalente a 7/10 (21/30 come previsto dal Regolamento sui concorsi). A fronte di ciò, appare quindi ingiustificato, oltre che illegittimo per violazione delle norme sopra rubricate, non fissare inizialmente la soglia minima di 6/10 per finire col richiedere per il superamento della procedura preselettiva e per l'ammissione quindi al concorso vero e proprio, il raggiungimento di una votazione minima così elevata (7,4/10) e non già la mera sufficienza (6/10).

La soglia pari a tre volte il numero dei posti appare illegittima non solo in astratto con riguardo alla sufficienza ma anche rispetto al bando stesso.

L'Amministrazione infatti è consapevole che la prova preselettiva serve solo a scremare tanto che vi avrebbe provveduto solo eccezionalmente a fronte di molti pretendenti.

Il bando, infatti, prevede che si proceda alla prova preselettiva se il numero dei candidati partecipanti in regione supera le quattro volte il numero dei posti banditi.

In Sicilia, ad esempio, con 75 posti banditi se i candidati fossero stati 299 non si sarebbe proceduto a prova preselettiva.

Irragionevole, allora, che solo perché si sono presentati più candidati e si sia attivata la procedura preselettiva la si usi come ulteriore metodo di selezione ammettendo, ora, solo sino a tre volte il numero dei posti banditi.

Quanto sopra merita la censura di questo Tribunale.

Per completezza espositiva, si riportano e ribadiscono le argomentazioni concernenti la fase concorsuale delle prove preselettive già proposte nel corpo del ricorso introduttivo del giudizio principale:

“3) *Mancato esonero dalle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA.*

Vizi rilevati:

- *Violazione di legge - Mancato rispetto del disposto di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018.*

Il CSPI nel rendere il parere sul concorso in oggetto, nel corso dell'adunanza del 11.12.2018, con riguardo alle prove di preselezione, chiedeva l'esclusione dai test preselettivi per il personale facente funzione con almeno tre anni di servizio.

Ciononostante, l'art. 3, comma 5 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, ha previsto che: “I bandi di cui all'articolo 10 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 4, qualora a livello regionale il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti disponibili”. Il successivo art. 4, ai commi 3 e 4 del D.M. n. 863 del 18.12.2018, così come l'art. 12, commi 6 e 7 hanno stabilito che: “3. Alla prova scritta è ammesso, per ogni procedura regionale, un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso regionalmente. Sono altresì ammessi tutti i candidati che abbiano conseguito nella prova preselettiva un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile, nonché i soggetti di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta

l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito”.

Dall'esame delle disposizioni anzi menzionate si evince con chiarezza che la prova preselettiva ha il solo scopo di creare uno sbarramento che determini uno sfoltimento sostanziale dei candidati per l'accesso alle prove scritte e orali (es. nel Lazio a fronte di 9.833 domande presentate, considerato che i posti a disposizione sono in tutto 162, superano la preselezione 486 candidati).

A queste condizioni, la partecipazione tout court alle prove preselettive degli assistenti amministrativi facenti funzione, che dovrebbero invece beneficiare della riserva del 30%, rappresenta una violazione palese del dettato di cui all'art. 22, comma 15 d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 (GU 130 del 7/6/2017) in combinazione con gli articoli 24 del d.lgs. 150/2009 e 52, comma 1-bis, del d.lgs. 165/2001 sotto il profilo della corretta applicazione delle citate norme nel D.M. n. 863 del 18.12.2018, nel D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e nel bando di concorso del 28.12.2018.

La violazione è acclarata dal fatto che il superamento delle prove preselettive non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito.

La prova in buona sostanza non serve a valutare i candidati ma solo a ridurre il numero.

Ne consegue un ulteriore punto di impugnazione che sarà oggetto di giudizio da parte di questo Collegio, in ragione del fatto che la quantità dei candidati viene solo diminuita senza alcun merito che venga riconosciuto per il superamento delle prove preselettive che possa essere sfruttato nella graduatoria finale, che già, per le argomentazioni sopra ampiamente dedotte, non consente ai ricorrenti di avvalersi nella sostanza dei benefici della riserva all'uopo formalizzata ma che di fatto non reca alcuna condizione di vantaggio nel corso della procedura concorsuale.

Per le argomentazioni evidenziate è opportuno prevedere per i ricorrenti l'esonero dalle prove preselettive".

2) Necessità della sospensione del provvedimento impugnato.

Da quanto sopra, è quanto mai evidente la necessità e la legittimità della sospensione dei provvedimenti impugnati, sia sotto il profilo del *fumus boni iuris*, data la manifesta illegittimità delle modalità di svolgimento della impugnata procedura concorsuale per tutte le ragioni sopra meglio argomentate, e sia sotto il profilo del *periculum in mora*, quale pregiudizio grave ed irreparabile che, nella non creduta ipotesi in cui non venga concessa da questo Tribunale la sospensione dell'esecutività dei detti provvedimenti, pregiudicherebbe irreparabilmente gli interessi dei ricorrenti in quanto con avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, IV Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 20 settembre 2019, nonché sul sito internet del Ministero, verrà reso noto il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte con inizio presumibilmente ad ottobre 2019 ed i ricorrenti rischiano pertanto di subire danni gravi ed irreparabili qualora non potessero, nelle more della definizione di merito del presente giudizio, partecipare, anche con riserva, alle medesime ed alle successive prove concorsuali. Pertanto, si chiede di voler disporre, con misura cautelare collegiale, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove concorsuali.

Per tutto quanto suesposto, i ricorrenti, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati

RICORRONO

All'Ill. mo Tribunale adito che Voglia, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:

a) **in via preliminare e cautelare**, sospendere l'esecutività dell'esito delle prove preselettive del 11, 12 e 13 giugno 2019 relative al concorso ordinario, per titoli e esami,

a 2.004 posti per l'accesso al profilo professionale di DGSA (area D del personale ATA) presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti (D.M. n. 863 del 18.12.2018, D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018 e bando del 28.12.2018 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 - 4^a Serie speciale Concorsi ed esami), nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Direzione Generale con decreto DDG n. 368 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Direzione Generale con decreto n. 16413 del 19.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte – Direzione Regionale con decreto n. 6634 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Direzione Generale con decreto n. 1769 del 20.6.2019 nonché dell' Elenco degli ammessi alle prove scritte pubblicato dall' Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna – Direzione Generale con decreto n. 9049 del 18.6.2019 nonché di ogni provvedimento preordinato, consequenziale e successivo, **disponendo l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle successive fasi concorsuali;**

b) **in via principale**, annullare comunque i predetti provvedimenti, in quanto manifestamente illegittimi sotto i profili tutti evidenziati, dedotti ed argomentati nel presente ricorso, riservata ogni separata azione nei confronti dell'Amministrazione resistente per l'accertamento ed il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dai ricorrenti a causa dei menzionati impugnati provvedimenti.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.

Ai sensi degli artt. 10, comma 1, e 76 del T.U n. 115 del 2002 e succ. mod., si dichiara che la causa verte sul pubblico impiego e che, pertanto, la presente causa è soggetta al pagamento del Contributo Unificato in misura ridotta del 50%, per complessivi € 325,00.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Si depositano i seguenti documenti:

1. ABBRUZZESE TERESA

- a) Elaborato della prova preselettiva
- b) Istanza di accesso agli atti

2. COLICA ANTONINA

- a) Elaborato della prova preselettiva
- b) Elenco dei candidati non ammessi alla prova scritta USR LOMBARDIA

3. COSMA GIUSEPPINA DOMENICA

Elaborato della prova preselettiva

4. DE CHIARA FRANCESCA

- a) Elaborato della prova preselettiva
- b) Istanza di accesso agli atti

5. FIORENZA MADDALENA

Elaborato della prova preselettiva

6. GUERRIERI GIOVANNA

Elaborato della prova preselettiva

7. LANZAFAME LUCIA

- a) Elaborato della prova preselettiva
- b) Esito prova preselettiva

8. LANZI MARIA GRAZIA

- a) Elaborato della prova preselettiva

9. LEONE ELISABETTA

- a) Elaborato della prova preselettiva
- b) Istanza di accesso agli atti
- c) Posizione conseguita alla prova preselettiva

10. PASSAFARO ELISA

Elaborato della prova preselettiva

11. POLIMENI DOMENICA

Elaborato della prova preselettiva

12. PRIOLA ALFREDO

a) Elaborato della prova preselettiva

b) Istanza di accesso agli atti

13. RAMACCI RITA

a) Elaborato della prova preselettiva

b) Esito prova preselettiva

c) Posizione conseguita alla prova preselettiva

14. RODIA ADDOLORATA

Elaborato della prova preselettiva

15. STALLONE MARCELLO

a) Elaborato della prova preselettiva

b) Istanza di accesso agli atti

16. LATTANZI DANIELA

Elaborato della prova preselettiva

17. ELEUTERI MONICA

Elaborato della prova preselettiva

18. CURRELI ANNA LICIA

Elaborato della prova preselettiva

19. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR LAZIO

20. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR SICILIA
21. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR PIEMONTE
22. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR LOMBARDIA
23. Elenco candidati ammessi alle prove scritte USR SARDEGNA

Con perfetta osservanza.

Roma, 8.8.2019

Avv. Valerio FEMIA